

**Civile Ord. Sez. 1 Num. 4510 Anno 2019**

**Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA**

**Relatore: DE MARZO GIUSEPPE**

**Data pubblicazione: 14/02/2019**

sul ricorso 15343/2014 proposto da:

Comune dell'Aquila, in persona del Sindaco pro tempore,  
elettivamente domiciliato in Roma, via Valadier, n. 48, presso lo  
studio dell'avvocato Caporali Giancarlo, rappresentato e difeso  
dall'avvocato De Nardis Domenico, giusta procura in calce al ricorso;  
-ricorrente-

contro

Associazione Culturale MuTeart - Spazi in Movimento, in persona del  
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in  
Roma, viale dei Parioli, n. 76, presso lo studio dell'avvocato

Ord.  
1517  
2018

D'amore Severino, rappresentata e difesa dall'avvocato Dell'Orso Luciano, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 336/2014 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 03/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2018 dal cons. DE MARZO GIUSEPPE.

### **FATTI DI CAUSA**

**1.** Con sentenza depositata il 3 aprile 2014 la Corte d'appello di L'Aquila ha respinto l'appello proposto dal Comune di L'Aquila avverso la sentenza di primo grado, con la quale era stata rigettata l'opposizione al provvedimento monitorio che aveva ingiunto all'Ente locale di pagare, in favore dell'Associazione culturale MuTeArt – Spazi in movimento, la somma di 3.000,00 euro, oltre accessori di legge.

**2.** Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che la somma indicata rappresentava il corrispettivo previsto per la realizzazione uno spettacolo musicale, in esecuzione di un contratto stipulato fra l'Associazione culturale indicata e l'Istituzione Perdonanza Celestiniana, organismo di carattere pacificamente strumentale, al cui direttore era stata conferita, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto del Comune, la facoltà di concludere contratti; b) che lo stesso Comune, per mezzo di un proprio dirigente, responsabile dei servizi finanziari e della liquidazione dell'Istituzione, soppressa con delibera del consiglio comunale del 23 marzo 2005, aveva inviato all'Associazione culturale una missiva nella quale si affermava che "dai documenti contabili dell'istituzione stessa risulta un debito di € 3.000,00", avente natura di ricognizione di debito.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**3.** Avverso tale sentenza il Comune di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ai quali resiste con controricorso l'Associazione culturale MuTeArt - Spazi in movimento, che ha anche depositato memoria, ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con la quale eccepisce l'improcedibilità del ricorso, per avere il Comune depositato tardivamente, ossia non unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notifica.

#### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1.** L'eccezione di improcedibilità del ricorso, sviluppata nella memoria della Associazione culturale, è infondata, in quanto il Comune, con nota datata 11 luglio 2018 e depositata in cancelleria il 9 agosto 2018, ha provveduto ad un nuovo deposito della copia conforme della sentenza con relazione di notifica, dal momento che a tanto aveva provveduto, come emerge dall'indice del fascicolo, già in data 20 giugno 2014.

**2.** Con il primo motivo di ricorso, si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell'art. 191 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per avere la Corte territoriale completamente trascurato di esaminare l'eccezione avente ad oggetto l'assenza di impegno contabile dell'ente.

La doglianza è infondata.

Nella specie, viene, infatti, in questione il contratto concluso da una istituzione, costituita con delibera del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 23 della l. 8 giugno 1990, n. 142, abrogata e sostituita dal d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il cui art. 114 si occupa oggi delle istituzioni.

L'art. 23 disponeva: a) che l'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale (secondo comma); b) che organi dell'azienda e



dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale (terzo comma); c) che l'istituzione informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti (quarto comma); d) che l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono (quinto comma); e) che l'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali (sesto comma); f) che il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni (settimo comma).

Rispetto a tale disciplina normativa, destinata a coordinare la autonomia gestionale attribuita all'istituzione con i necessari controlli dell'ente locale del quale rappresenta organismo strumentale, l'art. 191 del d. lgs. 267 del 2000 è del tutto eccentrico, in quanto riguarda espressamente soltanto l'ente locale di riferimento.

Ne discende che esattamente la sentenza impugnata ha valorizzato la regolamentazione statutaria specificamente concernente l'istituzione della quale si tratta e la competenza del direttore a stipulare contratti, quale organo della prima.

**3.** Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 101, 112 e 645 cod. proc. civ., in relazione alla ritenuta sussistenza di una ricognizione di debito, in realtà, non ravvisabile nella mera esistenza di una richiesta di pagamento e comunque inidonea a comportare gli effetti di cui all'art. 1988 cod. civ. nei confronti della p.a., in assenza



dei requisiti formali e procedurali previsti per lo svolgimento della attività negoziale degli enti pubblici.

Aggiunge il ricorrente: a) che il riconoscimento di debito non comporta la sanatoria del contratto nullo perché privo della forma scritta; b) che, in ogni caso, il riferimento a tale ricognizione di debito aveva determinato l'inammissibile ingresso nel processo, ad iniziativa del giudice d'appello, di una *causa petendi* diversa da quella posta a fondamento della domanda.

La doglianza, nella parte in cui adombra la nullità del contratto per assenza di forma scritta, è inammissibile per genericità, a fronte della constatazione dell'esistenza del documento in atti, ribadita anche nella sentenza impugnata e non specificamente contrastata in alcun modo.

Per il resto, resta evidentemente assorbita, in quanto, data l'esistenza in forma scritta del titolo ed esclusa l'invocata nullità discendente dalla violazione dell'art. 191 d. lgs. n. 267 del 2000, diviene superfluo l'esame di ogni questione concernente il ravvisato riconoscimento di debito in ulteriori e successivi atti.

**4.** In conclusione, il ricorso, complessivamente infondato, deve essere respinto ed il ricorrente condannato alle spese di questa fase, liquidate come da dispositivo, oltre che dichiarato tenuto al raddoppio del contributo unificato.

#### **PQM**


Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.



Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 20/09/2018

Il Presidente del Collegio



9